

STATUTO

DESTINAZIONE ITALIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELLAMMARE DI STABIA
NA VIA PLINIO IL VECCHIO 47

Numero REA: NA - 1097103

Codice fiscale: 10321221219

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-09-2023 - Statuto completo	2
--	---

Intesa San Paolo all'ordine di DESTINAZIONE ITALIA S.r.l. Impresa Sociale dell'importo di euro 440 (quattrocentoquaranta) numero 3112917467 - 10

* TUFANO Antonietta a mezzo assegno circolare emesso in data 12 giugno 2023 da Intesa San Paolo all'ordine di DESTINAZIONE ITALIA S.r.l. Impresa Sociale dell'importo di euro 440 (quattrocentoquaranta) numero 3112917430 - 12

* TUFANO Paola a mezzo vaglia emesso dall'Ufficio Postale di Boscoreale all'ordine di DESTINAZIONE ITALIA S.r.l. Impresa Sociale dell'importo di euro 440 (quattrocentoquaranta) numero 0372363929 - 02

* VAIANO Anna Maria a mezzo vaglia emesso dall'Ufficio Postale di Torre del Greco all'ordine di DESTINAZIONE ITALIA S.r.l. Impresa Sociale dell'importo di euro 440 (quattrocentoquaranta) numero 0372345108 - 05.

Il restante 60% del capitale sarà versato nei termini e con le modalità fissate dall'organo amministrativo.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31.12.2023.

ART. III)

Ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. c.c. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente: Castellammare di Stabia (NA) via Plinio il Vecchio n. 47 - Condominio Le Vele.

ART. IV)

La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che durerà in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

A comporre il consiglio di amministrazione vengono nominati i comparenti signori CAIAZZO Raffaele, GRIECO Maria e MARULO Francesco.

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società è nominato CAIAZZO Raffaele.

I signori CAIAZZO Raffaele, GRIECO Maria e MARULO Francesco accettano la carica e dichiarano che non sussistono a loro carico le cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 codice civile e di interdizione all'Ufficio di amministratore adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea.

ART. V)

L'attività di controllo è affidata ad un Sindaco Unico nominato nella persona del sig. MANZO Giovanni nato a Torre Annunziata il 14 giugno 1989 ed ivi residente alla via Oplonti n. 78 codice fiscale MNZ GNN 89H14 L245Z iscritto all'Albo dei Revisori Legali al numero 186635 dal 7 marzo 2023.

Il Sindaco durerà in carica per tre esercizi e quindi fino alla scadenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2025.

ART. VI)

Sono a carico della società le spese del presente atto e sue conseguenziali nonché quelle necessarie per la sua costituzione, le quali complessivamente ammontano, in modo approssimativo, a euro 2.000 (duemila).

ART. VII)

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nello statuto che viene approvato dai soci nel testo seguente:

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1. La società è denominata: **"DESTINAZIONE ITALIA S.r.l. Impresa Sociale"**.

All'impresa sociale si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e, in quanto compatibili con questo, le norme del codice del Terzo Settore e del codice civile.

Art. 2 - Oggetto

2.1 La società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività.

2.2 La società ha per oggetto:

- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; a tal fine potrà svolgere attività e servizi di promozione turistica, fornitura di informazioni turistiche e servizi di assistenza ai visitatori;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La società in via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dai D.Lgs 24.2.1998 n.58 e 1.9.1993 n.385, potrà:

- a) esercitare tutte le attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi;
- b) assumere e cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo o affine al proprio;
- c) contrarre mutui e finanziamenti in genere con Banche, Istituti di Credito e Società Finanziarie, usufruendo anche di tutte le agevolazioni e incentivazioni previste dalla normativa.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni di natura fiscale, previdenziale e finanziaria, previste dalle leggi emanate ed emanande dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni, e/o da ogni altro Ente Pubblico.

Art. 3 - Sede

3. La società ha sede in Castellammare di Stabia (NA).

Art. 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060.

Art. 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000 (diecimila).

5.2 La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi di interessi, salvo che non sia diversamente convenuto tra il socio finanziatore e la società, il tutto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e in particolare per quanto riguarda l'eventuale tasso di interesse nei limiti previsti dall'art. 3 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

5.3 Il capitale potrà essere aumentato, oltre che con conferimento in denaro anche con conferimento di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo

suscettibile di valutazione economica. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti per l'intero valore ad essi assegnato gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

5.4 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta.

5.5 Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del Codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso non può essere venduta all'incanto.

5.6 Sussistendo le condizioni di legge, le quote di partecipazione alla società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 D.L. 179/2012, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

Art. 6 - Comunicazioni sociali

6. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto potranno farsi, ove non diversamente disposto, mediante:

* lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio del destinatario, ovvero con lettera consegnata a mano e sottoscritta per presa visione dal destinatario, o a mezzo posta elettronica.

Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Le quote sono trasferibili per successione a causa di morte.

7.2 Le quote sono altresì trasferibili per atto tra vivi. In tal caso il socio che intende alienare in tutto o in parte la sua quota dovrà offrirla in prelazione agli altri soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando il prezzo e le modalità della cessione. I soci che intendono esercitare la prelazione dovranno dichiararlo per iscritto al proponente a mezzo lettera raccomandata entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. Trascorso tale termine senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione le quote possono essere cedute liberamente a terzi.

Qualora più soci dichiarino di esercitare il diritto di prelazione, la quota offerta in vendita viene ripartita tra essi in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

7.3 Il diritto di prelazione rinunciato da un socio si accresce a favore degli altri soci che lo abbiano esercitato.

7.4 Non sussiste diritto di prelazione nel caso di trasferimento della quota per atto tra vivi a favore del coniuge o di parenti in linea retta dell'alienante.

Art. 8 - Recesso

8.1 Il diritto di recesso spetta ai soci nei soli casi previsti dalla legge.

8.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni di soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

8.3 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Non è consentito al socio di recedere solo per parte della sua quota.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il recesso sono inalienabili.

8.4 In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs n. 112 del 3 luglio 2017, al socio receduto spetta il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 25.4.

Art. 9 - Esclusione del socio

9. Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Art. 10 - Amministrazione

10.1 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 26.5, la società può essere amministrata, alternativamente, in base alla decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da un massimo di cinque membri;
- c) da due o più amministratori i quali potranno operare in via congiunta o disgiunta tra loro.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente agli amministratori, si applicherà il disposto degli artt. 2257 e 2258 c.c..

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono rieleggibili.

10.2 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

a) non aver riportato condanne penali per delitti che prevedano la pena della reclusione minima superiore a tre anni;

b) non essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero dagli uffici direttivi di Enti, società od imprese.

Ai sensi dell'art. 7 comma 2 D.Lgs 112/2017 non può assumere la presidenza del Consiglio di Amministrazione (o la carica di amministratore unico) chi è rappresentante di società costituite da un unico socio persona fisica o di enti con scopo di lucro o di amministrazioni pubbliche di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 11 - Durata in carica dell'organo amministrativo

11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

12.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

12.2 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 13 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

13.1 In caso di richiesta anche di un solo amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

13.2 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, con raccomandata (anche a mano) o a mezzo telegramma, o a mezzo pec, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma o pec spediti almeno tre giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

13.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'intervento al consiglio di amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè:

- * sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 14 - Poteri dell'Organo Amministrativo - Delegati

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ad eccezione delle materie riservate per legge alla competenza dei soci.

14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti

o parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 15 - Rappresentanza

15.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati (nei limiti della delega).

15.2 La rappresentanza della società può essere attribuita a due o più amministratori congiuntamente o disgiuntamente tra loro.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 16 - Compensi degli amministratori

16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

16.2 Nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 3 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 112/2017 i soci possono assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

I soci possono attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato da costituirsi con accantonamenti annuali, oppure mediante apposita polizza assicurativa e/o bancaria.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione.

Art. 17 - Organo di Controllo

17.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26.5, i soci nominano l'organo di controllo interno che resta in carica per tre esercizi.

17.2 L'organo di controllo è composto alternativamente, in base alla decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

17.3 I sindaci esercitano compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs 112/2017 ed attestano che il bilancio sociale è stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs. 112/2017.

17.4 I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

17.5 Nei casi in cui sia obbligatoria per legge, la revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale, ovvero dai sindaci, che dovranno essere iscritti nell'apposito registro dei Revisori Legali.

Art. 18 - Diritto di voto

18.1 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 19 - Decisioni dei soci

19.1 Salvo quanto previsto dal successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

19.2 Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 20 - Assemblea

20.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei seguenti casi:

- * con riferimento alle materie di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 2° comma c.c.;
- * per la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- * per la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'articolo 2482/bis c.c.;
- * in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale.

20.2 L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta di tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale.

20.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci e ai sindaci almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso viene spedito con lettera raccomandata, (o lettera consegnata a mano) ovvero a mezzo telegramma o posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

20.4 L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- * sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 21 - Presidenza dell'assemblea



21.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione, o, nel caso in cui l'amministrazione è affidata disgiuntamente o congiuntamente a più persone, dal più anziano degli amministratori nominati. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Art. 22 - Rappresentanza in assemblea

22.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio con delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà di subdelega.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Art. 23 - Deliberazioni assembleari

23.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Art. 24 - Quorum assembleari

24.1 L'assemblea delibera in ogni caso con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51 % del capitale sociale.

Art. 25 - Esercizio sociale - Bilancio - Assenza di scopo di lucro

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

25.2 L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopra detta chiusura.

25.3 Salvo quanto previsto nel successivo art. 25.4, gli utili netti risultanti dal bilancio e gli avanzi di gestioni sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

25.4 La società può destinare una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'Indice Nazionale Generale annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (I-STAT) per il periodo corrispondente all'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei Buoni Postali Fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) ai erogazioni gratuite in favore di Enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

25.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale secondo le linee guida adottate in base alla normativa vigente in materia e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 26 - Coinvolgimento dei lavoratori, e dei destinatari dell'attività sociale

26.1 I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dei contratti collettivi di cui all'art. 5 D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81.

Ai lavoratori subordinati e autonomi dell'impresa sociale non possono essere corrisposte retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelle previste per le medesime qualifiche dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

26.2 E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività di impresa, dei quali la società deve tenere apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. La società deve assicurare i volontari che prestano attività nell'impresa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

26.3 Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo, ed approvato dall'assemblea, un apposito regolamento aziendale per assicurare forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività della società.

26.4 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o per tematiche che riguardano i lavoratori.

26.5 In caso di superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 - bis del codice civile, ridotti della metà, i lavoratori potranno nominare un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Art. 27 - Scioglimento e liquidazione

27.1 In tutte le ipotesi di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

27.2 Esaurita la liquidazione il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato e aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 25.4, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

Art. 28 - Clausola Compromissoria

28.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale, saranno devolute alla competenza di un arbitro che giudicherà secondo diritto, e che sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torre Annunziata.

L'arbitro deciderà anche sulle controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti.

Non sono compromettibili le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che dichiarano di approvarlo e lo sottoscrivono alle ore ventuno.

Consta di sei fogli scritti con sistema elettronico e a mano da persona di mia fiducia e da me per pagine ventitrè fin qui.

Firmato: Raffaele Caiazzo, Maria Grieco, Francesco Marulo, Serena Marulo, Antonietta Tufano, Paola Tufano, Anna Maria Vaiano, Massimo Lottini notaio (segue sigillo)

REPLICATO - 145 - PAG. 1/10 - 145

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
SOCIETÀ ITALIANA

Conferma di n. 3 fogli per n. 10 fogli.

Napoli, 14/10/2023.

Copia conforme all'originale.

13877